

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Professore) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'onere di tempestiva contestazione può riguardare anche l'attore ed avere a fondamento anche fatti rilevanti per il processo

L'onere di (tempestiva) contestazione può riguardare (non solo il convenuto ma) anche l'attore, ed avere a fondamento (non solo i fatti su cui la domanda è fondata, ma) anche fatti rilevanti per il processo. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo esso, in mancanza, ritenersi pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto stesso, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. Nella specie, il "fatto" concernente la non avvenuta impugnazione di una sentenza non aveva mai formato oggetto di tempestiva e rituale contestazione, con la conseguenza, spiega al Cassazione, della non necessità della sua prova ([art. 115 c.p.c., comma 1](#)).

NDR: in senso conforme Cass. n. 1540 del 2007, Cass. n. 3245 del 2003 e Cass. n. 12636 del 2005.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 22.3.2018, n. 7153

...omissis...

1.1. Per quanto ancora d'interesse in questa sede, ed in estrema sintesi, la corte territoriale ritenne:

1) fondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata da R. s.p.a. con riferimento alla statuizione di sua carenza di legittimazione passiva contenuta nella sentenza del TAR Lazio n. 8198/2009, resa, tra le stesse parti, nel giudizio di impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento di esproprio, del provvedimento del referente di progetto del 13 novembre 1997 e del decreto prefettizio di esproprio;

2) tardiva, oltre che manifestamente infondata, la contestazione circa la mancata dimostrazione, da parte di R. s.p.a., del passaggio in giudicato della menzionata sentenza;

3) altresì, che "la pronuncia del TAR sul difetto di legittimazione passiva ha affermato l'esistenza di una concessione traslativa, con attribuzione al concessionario di poteri pubblicitari in relazione all'espletamento delle procedure ablatorie, efficace quanto al trasferimento di legittimazione attiva e passiva nei confronti dei ricorrenti, che erano a conoscenza del contenuto della convenzione che ciò stabiliva. La cessione è rimasta identica sui punti esaminati dal TAR, pertanto tra le odierne parti il suo contenuto e la sua qualificazione come concessione traslativa è divenuto un punto fermo e non più discutibile, indipendentemente dalla successione dei soggetti nel rapporto";

4) "che la giurisprudenza di legittimità è ferma sulla permanenza ed unicità della legittimazione attiva e passiva del concessionario per concessione traslativa anche in caso di fallimento di questo".

2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione C.F., F.C., F.M., S.A. e S.F., affidandosi a sei motivi, resistiti da R. s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

3. Il primo motivo, rubricato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 124 disp. att. c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., comma 1", censura la decisione impugnata per aver ritenuto sufficiente l'ammissione effettuata dagli attori nell'atto di citazione circa il passaggio in giudicato dell'indicata pronuncia del TAR Lazio, malgrado la carenza dell'attestazione necessariamente prevista, a tal fine, dalla predetta disposizione.

3.1. Il secondo motivo, intitolato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 8; del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 8, comma 1; art. 2909 c.c.; del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 2. Violazione degli artt. 103 e 113 Cost. Violazione del sistema della cd. doppia giurisdizione e del principio della separazione tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa", investe, sostanzialmente, la violazione dei principi a base del cd. sistema della doppia giurisdizione (ordinaria ed amministrativa), posto che la decisione del TAR Lazio mai avrebbe potuto produrre effetto di giudicato esterno, trattandosi di materia su cui il giudice amministrativo non ha giurisdizione esclusiva.

3.2. Il terzo motivo, intitolato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c.", ascrive alla corte territoriale di aver ritenuto operante il giudicato esterno nonostante la mancanza di identità nei giudizi in questione, per i requisiti del petitum e della causa petendi.

3.3. Il quarto motivo, intitolato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.. Violazione e/o falsa applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, comma 1, 53", assume che la corte fiorentina aveva attribuito valore di giudicato esterno ad una decisione meramente processuale (posto che la sentenza n. 8198/2009 del TAR Lazio si era limitata a dichiarare inammissibile il ricorso proposto dai signori C. per omessa notifica alla controinteressata CIR), confondendo, inoltre, le due nozioni di parte resistente e controinteressato nel processo amministrativo. Ciò era dimostrato dal fatto che il TAR Lazio non aveva disposto l'estromissione di R. dal giudizio ma si era limitato a qualificare la concessionaria CIR come controinteressata. Mancava, quindi, qualsiasi pronuncia sulla titolarità passiva del rapporto azionato dai ricorrenti. In tal modo, la decisione impugnata aveva operato confusione anche tra il difetto di legittimazione passiva ed il difetto di titolarità passiva del rapporto.

3.4. Il quinto motivo, intitolato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contestazione tra le parti, costituito dalla natura non traslativa della concessione tra R. e CIR Costruzioni", deduce l'erroneità della sentenza impugnata perchè la concessione stipulata tra la R. e CIR non aveva natura traslativa, come

risultava dall'art. 8, art. 1 della Convenzione n. 48/1984 e dal decreto di esproprio, non considerati dalla corte territoriale.

3.5. Il sesto motivo, infine, intitolato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 78 (legge fallimentare). Falsa applicazione della L. n. 219 del 1981, artt. 80 ed 81", imputa alla corte fiorentina di aver ritenuto sussistente la legittimazione passiva della concessionaria malgrado la sopravvenuta ammissione di quest'ultima alla procedura di amministrazione straordinaria, la quale avrebbe dovuto determinare, alla stregua della L. Fall., art. 78, lo scioglimento del rapporto di mandato scaturito dalla convenzione intercorsa con la concedente.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Nella sua esposizione si assume che la corte territoriale aveva ritenuto che la mancanza dell'attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., circa il passaggio in giudicato della già menzionata sentenza del TAR Lazio n. 8198/2009, fosse sopperita dall'espressa ammissione dell'omessa impugnazione di quest'ultima, da parte degli odierni ricorrenti, rinvenibile nella citazione introduttiva del corrispondente giudizio innanzi ad essa, e si sostiene, inoltre, che si sarebbe utilizzata per la decisione una copia di detta sentenza priva di qualsivoglia garanzia di genuinità del testo e di conformità all'originale.

4.2. Rileva il Collegio che, in realtà, quella corte, nel disattendere la "controeccezione" ivi formulata dagli attori (odierni ricorrenti) "solo in comparsa conclusionale", in ordine alla mancata dimostrazione, ad opera della convenuta, del passaggio in giudicato della già menzionata sentenza del TAR Lazio, ha ritenuto che una siffatta contestazione era avvenuta "ben oltre il termine per le allegazioni e repliche delle parti sul thema decidendum e probandum", addirittura dopo che "erano stati proprio gli attori i primi ad affermare, in atto di citazione, pag. 5, par. 3.6, che "il giudizio al TAR Lazio si è frattanto concluso e la relativa sentenza non è stata impugnata"" (cfr. pag. 4 della decisione impugnata).

4.2.1. E' evidente, allora, da un lato, che la descritta censura in nessun modo investe la ritenuta tardiva formulazione della descritta "controeccezione", così dimostrando di non aver colto integralmente, sullo specifico punto, la ratio decidendi della decisione impugnata; dall'altro, che inammissibilmente, si pretendeva, in quella sede, di venire contra factum proprium, peraltro, reiterandosi un'analoga condotta ancora nell'odierno ricorso, alla cui pag. 9 si legge, tra l'altro, che "... gli odierni ricorrenti decisero... di non appellare la sentenza del TAR Lazio, nonostante il plateale errore in cui era incorso il Giudice amministrativo,... preferendo agire direttamente... innanzi alla Corte di appello di Firenze al fine di ottenere la determinazione giudiziale delle indennità certamente dovute...".

4.2.2. In definitiva, benchè non sfugga al Collegio l'orientamento secondo cui "la parte che eccepisca il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza" (cfr., ex multis, Cass. n. 9746 del 2017; Cass. n. 19883 del 2013), nella specie esso non appare dirimente, atteso che il "fatto" concernente la non avvenuta impugnazione della citata sentenza del TAR Lazio mai ha formato oggetto di tempestiva e rituale contestazione (essendo, al contrario, risultato espressamente - e ripetutamente - ammesso dagli odierni ricorrenti), col relativo corollario, alla stregua dell'art. 115 c.p.c., comma 1, della non necessità della sua prova (adempimento cui sarebbe stata finalizzata l'attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.). Sostanzialmente in tal senso, si vedano Cons. Stato, Sez. 5, 1 aprile 1997, n. 320, per cui anche, in mancanza della certificazione del cancelliere, la prova della formazione del giudicato può essere raggiunta con altri mezzi istruttori quanto meno nelle ipotesi in cui la circostanza della mancata impugnazione nei termini sia esplicitamente riconosciuta ed ammessa dagli interessati, e Cons. Stato, Sez. 4, 5 aprile 2000, n. 1963).

4.2.3. In proposito, va ricordato che l'onere di (tempestiva) contestazione può riguardare (non solo il convenuto ma) anche l'attore, ed avere a fondamento (non solo i fatti su cui la domanda è fondata, ma) anche fatti rilevanti per il processo (cfr. Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 3245 del 2003; Cass. n. 12636 del 2005). Secondo la giurisprudenza da ultimo citata, infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo esso, in mancanza, ritenersi pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto stesso, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza

incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata: nell'evoluzione giurisprudenziale, invero, l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbinabile di prova quanto non espressamente contestato) è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore degli artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo comportante una struttura dialettica a catena -, sulla sua generale organizzazione per preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c. - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost..

4.3. Con riferimento, poi, all'ulteriore affermazione dei ricorrenti secondo cui la corte fiorentina avrebbe utilizzato per la decisione una copia della citata sentenza del TAR Lazio, priva di qualsivoglia garanzia di genuinità del testo e di conformità all'originale, è sufficiente rimarcare che, nella decisione impugnata, non vi è traccia dell'essersi innanzi a quella corte discusso anche di tali aspetti, sicchè, per non incorrere nella declaratoria di inammissibilità, per novità, della formulata censura, i medesimi ricorrenti avevano il duplice onere - rimasto, invece, inadempito - di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito e di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo avessero fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., ex aliis, Cass. 22 aprile 2016, n. 8206; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

5. Tutti gli altri motivi possono esaminarsi congiuntamente, perchè evidentemente connessi, e consentono l'accoglimento del ricorso per le ragioni di seguito esposte.

5.1. Va subito evidenziato che, ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 8 (abrogato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, ma qui applicabile *ratione temporis* perchè vigente al momento della instaurazione, innanzi al TAR Lazio, tra le odierne parti causa, del giudizio - poi conclusosi con la più volte indicata sentenza n. 9198 del 18 agosto 2009 - di impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento di esproprio, del provvedimento del referente di progetto del 13 novembre 1997 e del decreto prefettizio di esproprio del 10 novembre 2000), il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale (disposizione pressochè analoga si rinviene, oggi, nel citato D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 8, comma 1). Ne consegue, quindi, che il giudice amministrativo poteva all'epoca (e tuttora può) compiere accertamenti con efficacia di giudicato, in materia di diritti, nelle sole tassative ipotesi di giurisdizione esclusiva.

5.2. Alla stregua del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 come riscritto dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 (anche il citato art. 34 risulta abrogato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, ma nella specie è parimenti utilizzabile per quanto si è detto con riferimento alla L. n. 1034 del 1971, art. 8 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (intraprese - come, evidentemente, quella conclusa dalla sentenza del TAR Lazio n. 9898/2009, se solo si riflette che oggetto della stessa era l'impugnazione, tra l'altro, della comunicazione di avvio del procedimento di esproprio del 30 ottobre 2000 e del decreto prefettizio di esproprio del 10.11.2000 - dopo il 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000) aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia (non rilevano, in questa sede, gli effetti, sulla medesima norma, delle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006, perchè riguardanti le controversie relative a "comportamenti" della Pubblica Amministrazione) - ed è innegabile che, nella descritta lite conclusasi con la sentenza del TAR Lazio n. 8198/2009, si discutesse di uso del territorio conseguente ad atti e/o provvedimenti della P.A -, con la precisazione che, agli effetti del medesimo decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio, mentre nulla è(r) innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (il citato D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. g), attribuisce, oggi, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi ed i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la

giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa).

5.3. Posto, allora, che il TAR Lazio, adito dagli odierni ricorrenti con l'impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento di esproprio del 30 ottobre 2000, del provvedimento del referente di progetto del 13 novembre 1997 e del decreto prefettizio di esproprio del 10 novembre 2000, era munito di giurisdizione esclusiva nella corrispondente controversia, ne consegue che la decisione sulla questione inerente la legittimazione passiva sub specie di titolarità passiva del rapporto ivi controverso, investendo un elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016) da esso necessariamente affrontato per la risoluzione delle questioni principali sottopostegli con i motivi aggiunti (dal medesimo trattati come "autonomo ricorso notificato a R. s.p.a. e stavolta anche a CIR", ed alcuni dei quali esaminati nel merito, e respinti, per quanto concerne la posizione di R. s.p.a., atteso il suo difetto di titolarità passiva del rapporto alla stregua delle argomentazioni utilizzate, e da intendersi, quanto alla statuizione su detti motivi, implicitamente richiamate, per dichiarare inammissibile il ricorso originario), sempre riferiti alla stessa procedura espropriativa, era idonea ad assumere efficacia di giudicato.

5.4. Affatto diverso, però, è il problema della successiva opponibilità di quel giudicato in un differente giudizio.

5.4. In proposito, infatti, va ricordato, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. - il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia requisiti costitutivi (personae, petitum e causa petendi) identici (cfr., in termini, Cass. n. 9486 del 2007; in senso sostanzialmente conforme, cfr. Cass. 9954 del 2017; Cass. n. 21096 del 2005; Cass. n. 5241 del 1999; Cass. 4393 del 1997; Cass. 5222 del 1996).

5.5. Nella specie, al contrario, è innegabile che tra il giudizio innanzi al TAR Lazio conclusosi con la menzionata sentenza n. 8198/2009 e la controversia poi intrapresa dagli odierni ricorrenti innanzi alla Corte di appello di Firenze, e da quest'ultima decisa con la statuizione oggi impugnata, vi fosse identità solo di personae, non anche di petitum e causa petendi.

5.5.1. Invero, il primo fu avviato per ottenere l'annullamento di provvedimenti relativi all'iter ablativo dei terreni in via autoritativa, nonché, con i motivi aggiunti, per l'annullamento del decreto prefettizio di espropriazione dei terreni stessi in favore delle Ferrovie dello Stato (oggi R. s.p.a.): si trattò, dunque, di un giudizio di annullamento finalizzato ad accertare l'illegittimità di provvedimenti amministrativi, operante, quindi, sul piano della tutela degli interessi legittimi; il secondo, invece, riguardò la determinazione giudiziale delle indennità pretese in conseguenza dell'esproprio subito dagli odierni ricorrenti, mirando così a realizzare il corrispondente diritto soggettivo alla loro percezione.

5.5.2. In altri termini, nel giudizio di annullamento dinanzi al TAR Lazio la causa petendi della domanda fu l'asserita illegittimità degli atti impugnati, mentre il petitum fu la loro invocata eliminazione; laddove, nel procedimento di determinazione delle indennità pretese per effetto della espropriazione, la causa petendi della domanda fu, al contrario, l'avvenuta espropriazione in ragione della legittimità del decreto di esproprio, mentre il petitum investì la liquidazione delle indennità medesime. E' evidente, pertanto, che si trattò di domande, quelle formulate nei descritti giudizi, affatto diverse.

5.6. Posto, allora, che il giudicato si forma non sulla mera questione giuridica decisa nè sugli accertamenti incidentali non devoluti alla cognizione del giudice, ma solo sulla attribuzione di uno o più beni della vita (art. 2909 c.c.), i principi di diritto affermati e gli accertamenti di fatto contenuti in una sentenza non possono fare stato nel diverso giudizio tra le stesse parti con altro petitum e causa petendi. Ne consegue che la domanda di determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio dovute per effetto della legittima espropriazione di cui al decreto reso dal Prefetto di Firenze il 10 novembre 2000, successivamente integrato con ulteriore provvedimento del 4 maggio 2006, non può essere ostacolata dalla sentenza del giudice amministrativo che rigettò la domanda di annullamento, per vizi di legittimità, dei provvedimenti di espropriazione suddetti, perchè quest'ultima sentenza attenne soltanto al potere di espropriazione della P.A. ed alla legittimità del suo esercizio ed ebbe, quindi, un

oggetto diverso da quello della liquidazione delle invocate indennità dovute per effetto dell'espropriazione medesima.

6. Le argomentazioni fin qui esposte comportano, in definitiva, l'impossibilità, da parte della R. s.p.a, di avvalersi, nel già descritto procedimento intrapreso dagli odierni ricorrenti innanzi alla Corte di appello di Firenze, del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 8198/2009.

7. La sentenza oggi impugnata deve essere, quindi, cassata, ed al giudice del rinvio, da individuarsi nella Corte di appello di Firenze in diversa composizione, spetterà di stabilire la natura della convenzione intercorsa tra R. e la concessionaria, nonché gli obblighi a carico di ciascuna di esse ai fini della individuazione del soggetto concretamente obbligato al pagamento delle indennità invocate dai ricorrenti, e di cui il medesimo giudice di rinvio procederà alla corrispondente liquidazione, unitamente a quella delle spese di questa fase.

pqm

Rigetta il primo motivo di ricorso e ne accoglie gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda degli odierni ricorrenti alla stregua dei principi resi in motivazione, e per la regolamentazione delle spese di questa fase.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com